



'AULA B'

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:

Dott.ssa ROSSANA MANCINO	- Presidente -	R.G.N. 24078/2021
Dott. LUIGI CAVALLARO	- Consigliere -	Cron.
Dott. FRANCESCO BUFFA	- Consigliere -	Rep.
Dott. ATTILIO FRANCO ORIO	- Consigliere -	C.C. 24/04/2024
Dott. ANGELO CERULO	- Consigliere Rel. -	

Pensione speciale
erogata
ai notai.
Presupposti.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 24078-2021 proposto da

██████████ rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati ██████████ presso lo studio dei quali, in ROMA, ██████████ ██████████ elegge domicilio

- **ricorrente** -

contro

██████████ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dall'avvocato ██████████ ██████████ con domicilio eletto presso la sede dell'ente, in ROMA, ██████████ ██████████

- **controricorrente** -

per la cassazione della sentenza n. 1084 del 2021 della CORTE D'APPELLO DI ROMA, depositata il 22 marzo 2021 (R.G.N. 556/2019). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2024 dal Consigliere Angelo Cerulo.



FATTI DI CAUSA

1.- Il dottor [REDACTED] ricorre per cassazione, con due motivi, illustrati da memoria, contro la sentenza n. 1084 del 2021, pronunciata dalla Corte d'appello di Roma e depositata il 22 marzo 2021.

La Corte territoriale ha respinto il gravame del notaio e ha confermato il rigetto della domanda di pensione speciale (art. 14 del Regolamento della [REDACTED], già pronunciato dal Tribunale della medesima sede.

A fondamento della decisione, la Corte d'appello di Roma ha escluso il nesso di causa tra l'attività professionale e la patologia psichiatrica, che ha determinato l'inabilità assoluta al lavoro, dedotta a supporto della domanda di pensione speciale.

2.- Resiste con controricorso la [REDACTED]

3.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ.

4.- Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

5.- All'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), il ricorrente si duole della mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, «che avrebbe dissipato qualsiasi dubbio interpretativo» (pagina 27 del ricorso per cassazione) in ordine alla derivazione causale o concausale della patologia dalle condizioni in cui è stata esercitata la professione.

2.- Con il secondo mezzo, sempre in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente si duole della mancata ammissione delle prove testimoniali concernenti le condizioni di salute, che avrebbero dimostrato circostanze tali «da invalidare, con un



giudizio di certezza, e non di mera probabilità, le altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito» (pagina 28 del ricorso per cassazione).

3.- I motivi, tra loro connessi, possono essere scrutinati congiuntamente e si palesano inammissibili.

4.- L'art. 348-ter, quinto comma, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie controversa, sancisce l'inammissibilità di un ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., allorché la sentenza d'appello confermi la decisione di primo grado per le medesime ragioni, inerenti alle questioni di fatto.

La previsione, abrogata dall'art. 3, comma 26, lettera e), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, è stata riprodotta nei suoi tratti salienti nell'art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.

In tal senso ha disposto l'art. 3, comma 27, lettera a), numero 1, del d.lgs. n. 149 del 2022, per i giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal primo gennaio 2023 (art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 149 del 2022, nella formulazione modificata dall'art. 1, comma 380, lettera a, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).

Oggi, salvo che nelle cause in cui è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, è consentito proporre il ricorso per cassazione per i soli motivi di cui all'art. 360, primo comma, n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., «quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata».

5.- Il ricorrente, nel formulare ambedue i motivi ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non ha ottemperato all'onere di dimostrare la diversità delle ragioni di fatto che sorreggono le due decisioni di merito, in ossequio alle enunciazioni di principio a più riprese ribadite da questa Corte nell'interpretazione del codice di rito (fra le molte, Cass., sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26774).



L'identità del percorso argomentativo delle due pronunce di merito emerge nitida, peraltro, dalla sentenza d'appello, che recepisce integralmente le ragioni esposte dal giudice di prime cure e disattende, in quanto infondate, tutte le doglianze dell'appellante (pagine 3, 4 e 5 della sentenza impugnata).

Sono precluse, pertanto, le contestazioni sulla necessità e sull'utilità di fare ricorso allo strumento della consulenza tecnica d'ufficio, che possono essere formulate soltanto alla stregua dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. L'impugnazione della relativa decisione, espressione del potere discrezionale del giudice di merito, soggiace alla preclusione derivante dalla regola della "doppia conforme" (Cass., sez. lav., 25 agosto 2023, n. 25281).

Le medesime considerazioni, anche con riferimento alla menzionata preclusione, si attagliano alla mancata ammissione delle istanze istruttorie.

6.- Il vizio di omesso esame di fatto decisivo, addotto a sostegno di entrambi i motivi, quand'anche fosse utilmente censurabile in questa sede, nel caso di specie sarebbe stato comunque denunciato in modo irrituale.

La valutazione delle prove raccolte, anche quando si tratti di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e le conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in sede di legittimità.

Esula dal vizio tipizzato dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi censura volta a criticare il convincimento che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, primo e secondo comma, cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale istruttorio, mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova.

La deduzione del vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non consente, dunque, di censurare la complessiva



valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass., sez. II, 19 luglio 2021, n. 20553).

La diffusa esposizione dei fatti di causa (pagine da 1 a 26), che prelude all'illustrazione delle censure (pagine da 26 a 28), conferma che il fulcro del ricorso risiede nella contestazione dell'apprezzamento complessivo che i giudici d'appello, in linea con il Tribunale, hanno compiuto del materiale istruttorio raccolto.

Lungi dall'omettere l'esame di fatti decisivi, che avrebbero condotto a una decisione di segno antitetico, i giudici del gravame hanno ponderato le circostanze oggi ribadite, anche nella memoria illustrativa, dalla parte ricorrente, per inquadrarle in una prospettiva che vede la parte ricorrente discorde.

La sentenza impugnata ha passato in rassegna tutte le allegazioni del notaio (pagina 2), ha ripercorso le ragioni della decisione del Tribunale e ha approfondito la disamina delle critiche dell'appellante (pagina 3).

La Corte di merito, a tale riguardo, ha preso le mosse dalla considerazione che, secondo l'art. 14 del Regolamento per l'attività di previdenza e solidarietà della ████████ l'erogazione della pensione speciale è subordinata alla verifica dell'assoluta e permanente inabilità all'esercizio della professione e della derivazione causale dell'infermità o delle lesioni da fatti riguardanti l'esercizio della professione.

Tali fatti, in particolare, per giustificare il riconoscimento del *quid pluris* di tutela che il Regolamento prevede in aggiunta alla pensione d'inabilità, devono configurarsi come causa o concausa efficiente o determinante dell'insorgenza dell'infermità o delle lesioni.

In coerenza con le previsioni del Regolamento e senza discostarsi dalle regole che presidono all'accertamento del nesso di causalità, la



Corte d'appello ha vagliato le risultanze probatorie acquisite e ha ritenuto generiche le deduzioni in ordine agli episodi di intimidazione perpetrati dal collega, non solo per la mancata indicazione del nome dell'artefice delle minacce, ma anche per la carenza di dettagli più circostanziati (pagine 3 e 4), idonei a dare credibilità al racconto.

Tale profilo della lacunosità delle allegazioni si riverbera anche sulla disamina degli aspetti medico-legali della vicenda, che sono stati scandagliati dalla Corte territoriale, seppure in maniera difforme rispetto alle aspettative della parte. Difformità che, nondimeno, non può essere ricondotta al paradigma dell'omesso esame di fatto decisivo.

La Corte di merito non ha trascurato di tenere nel debito conto anche l'episodio della rapina, per escludere che assurga a causa efficiente o a concausa della patologia psichiatrica, in considerazione delle modalità che contraddistinguono gli eventi descritti.

La Corte territoriale si è poi cimentata con una complessiva valutazione di attendibilità delle contrapposte prospettazioni delle parti, in base a inferenze logiche plausibili e adeguatamente motivate, e ha offerto ampi e meditati ragguagli sulla superfluità degli approfondimenti istruttori sollecitati, anche in questa sede, dal ricorrente.

L'analisi della Corte d'appello di Roma si dipana, dunque, secondo una linea argomentativa intelligibile e consequenziale, ricostruisce con dovizia di dettagli tutti i fatti acquisiti al processo e ne compie un prudente apprezzamento.

A questa valutazione, organica e coerente, il ricorso, in ultima analisi, ambisce a contrapporre un diverso, più appagante, coordinamento dei dati probatori e la necessità di ulteriori indagini.

Al cospetto di una "doppia conforme", il prudente apprezzamento dei giudici di merito non può essere contestato in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e tanto meno la



contestazione si può sostanziare nell'unilaterale contrapposizione di una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

7.- In virtù dei rilievi svolti, il ricorso dev'essere dichiarato, nel suo complesso, inammissibile.

8.- Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

9.- La declaratoria d'inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia in concreto dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

10.- Si deve disporre, infine, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti della parte, che ha instaurato una controversia avente ad oggetto il riconoscimento della pensione speciale, legata all'accertamento di dati inerenti alla salute.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.

Dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi



della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 24 aprile 2024.

La Presidente
Rossana Mancino

